



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024)

DELIBERAZIONE N. 193 DEL 30 MAGGIO 2025

OGGETTO: Fascicolo n. 249 intestato a XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX) - Provvedimento di esclusione totale dalla massa passiva

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 12.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore <i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino <i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo <i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme

6144
r



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità»;

VISTI gli atti trasmessi dagli uffici comunali tra i quali risulta la documentazione afferente alla presunta posizione creditoria riferita al creditore in oggetto per Competenze professionali per l'attività di c.t.u. come liquidate dal Giudice di Pace di Napoli con decreto in data 30.5.2018 nel giudizio r.g. n. 6826/14 dell'importo di euro 402,00;

CONSIDERATO, che il credito riferito alla posizione in oggetto rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

RILEVATO che, esperita l'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione del Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultata l'assenza di somme a debito dell'Ente in relazione alla posizione in oggetto;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 31912/2024 del 09/09/2024, regolarmente notificata a mezzo pec, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato al creditore in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di esclusione;
- nei termini di legge, sono pervenute osservazioni della parte ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90, insistendo per il riconoscimento dell'importo di euro 402,00;
- le osservazioni ricevute sono state oggetto di attento esame, anche coinvolgendo il settore Avvocatura dell'Ente che ha reso, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, l'attestazione negativa in ordine alla sussistenza del credito;
- con nota prot. 19421/2025, il Responsabile del settore Avvocatura ha confermato l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di un credito in relazione alla posizione n. 249 della gestione di liquidazione, rappresentando: *"non si tratta di applicare o meno il principio di solidarietà tra le parti, bensì di dare seguito al dettato del Giudice il quale condanna il Comune a rifondere le spese della consulenza tecnica d'ufficio in favore della parte anticipataria e non in favore dello stesso CTU, indicandole anche nell'esatto ammontare. Ciò risulterebbe confermato dalla parte, XXXXXXXXXXXX, che nell'atto di precetto notificato all'Ente richiede, tra l'altro, le spese di CTU anticipate. Sulla base di questi elementi e non essendo intervenuta correzione del titolo esecutivo, l'ufficio scrivente ha attestato il relativo credito a favore di XXXXXXXXXXXX"*;

RITENUTO dover condividere la posizione espressa dal predetto Responsabile e che, pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione, la posizione richiamata non può essere ammessa alla massa passiva;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ESCLUDERE dalla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 249 della gestione di liquidazione vantata per l'importo di euro 402,00;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, all'interessato;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

Giuseppe Amore

I componenti

Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

